

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: RINVIO AL RENDICONTO PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DELL'ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 232 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ED ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI CUI ALL'ART. 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 831 DELLA LEGGE 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **OTTO** del Mese di **MAGGIO** alle **ore 18:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) ADORNA Pierangelo	X	
2) BONZANI Marco	X	
3) BONZANI Giacomo	X	
4) CAPPINI Sonia	X	
5) GNUVA Andrea	X	
6) GNUVA Mario	X	
7) PIDO' Placido	X	
8) RAMONI Ivan	X	
9) RAMONI Rosanna	X	
10) TADINA Natalino	X	
TOTALE	10	0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. BIGLIERI Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ADORNA PIERANGELO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **DUE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la deliberazione n. 10 del 30 aprile 2018 con la quale veniva stabilito di rinviare al rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
- Considerato che, per i piccoli comuni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale risulta particolarmente gravosa, vista la quantità di adempimenti che comporta, e valutato inoltre che gli enti di piccole dimensioni si trovano spesso in carenza di personale, non riuscendo così a provvedere autonomamente a tutta la gestione;
- Dato atto che, soprattutto in considerazione di quanto sopra e delle molteplici richieste avanzate dai piccoli comuni, l'ANCI si è fatta portatrice di una richiesta di ulteriore proroga della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni;
- Considerato che, nella seduta della Conferenza Stato - Città del 26 aprile 2019 è stata ribadita e confermata la volontà del governo di prorogare di un anno la presentazione dei documenti contabili economico-patrimoniali;
- Rilevato che, il rinvio dovrà comunque essere formalizzato da un decreto ad hoc oppure in sede di conversione di uno dei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, ma che, nelle more dell'emanazione della norma, la viceministra Laura Castelli ha espressamente rassicurato l'ANCI sul fatto che i Prefetti non interverranno per sanzionare i Comuni inadempienti;
- Ritenuto, pertanto, di attendere l'emanazione della norma in oggetto, considerando sia la mole di lavoro che graverebbe sugli uffici, ma, soprattutto, la rassicurazione del Ministro circa la non sanzionabilità dei Comuni che ancora non hanno provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
- Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato."*;
- Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;
- Considerato che la popolazione residente del Comune di Villette, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;
- Considerato che il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet;
- Considerato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

- Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;
- Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Villette, non presenta una valenza informativa significativa;
- Ritenuto altresì di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;
- Alla luce di quanto sopra espresso;
- Visto che sono stato acquisiti il pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Comunale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267;
- Visti il D. Lgs.267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di rinviare al rendiconto per l'esercizio 2019 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
2. Di dare atto che, qualora la norma del rinvio annunciata e prevista non dovesse essere formalizzata con apposito provvedimento, il Comune di Villette provvederà ad adeguarsi alle normative relativa alla contabilità economico-patrimoniale ed ad adottare gli appositi schemi e provvedimenti;
3. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato attraverso il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, di non predisporre il bilancio consolidato dell'ente a partire da quello relativo all'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre e per il futuro;
4. Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to ADORNA Pierangelo

Il Segretario Comunale
F.to Biglieri Dott. Mauro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del L. 213/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villettes l , 08 maggio 2019

Il Segretario Comunale
F. to Biglieri Dott. Mauro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 163 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 10 giugno 2019 all'Albo Pretorio, ove rimarr  esposta per 15 giorni consecutivi.

Villettes, l  10 giugno 2019

Il Segretario Comunale
F.to Biglieri Dott. Mauro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimit ,   divenuta esecutiva il 08 maggio 2019:

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimit  o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perch  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villettes l , 08 maggio 2019

Il Segretario Comunale
F.to Biglieri Dott. Mauro

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Villettes, l  10 giugno 2019

Il Segretario Comunale
Biglieri Dott. Mauro
Firmato in originale agli atti